



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA COMMISSARIALE Contingibile ed Urgente N. 27 del 26 marzo 2020

Oggetto: Integrazione e parziale modifica orario Farmacie e ulteriori precisazioni circa gli orari delle attività commerciali

L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di Marzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Vista la legge che attribuisce al Sindaco poteri di Ordinanza extra ordine nella materia de qua;

Visto l'allegato foglio pareri;

ORDINA

DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Rosario Arena**



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Proposta N° 15 DEL 26.03.2020

Oggetto: Integrazione e parziale modifica orario Farmacie e ulteriori precisazioni circa gli orari delle attività commerciali

Il Responsabile comunale del Servizio di Protezione Civile

Ing. Rosario Gianluca D'Asaro

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO QUANTO SEGUE:

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45 che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale, nonché specifiche misure da applicare nella regione Lombardia e nelle province rientranti nella c.d. “zona rossa”;

Visto il DPCM del 9 marzo 2020 che estende le misure urgenti di contenimento del contagio, contenute nell'art. 1 del Decreto del 8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale;

Vista altresì la nota della Prefettura di Palermo n. 38117 del 10 marzo 2020, con la quale si invitano i Sindaci a voler sensibilizzare i cittadini sulle più rigorose prescrizioni rispetto alle precedenti determinazioni del governo riguardanti anche il nostro territorio;

Visto il DPCM dell'11 marzo 2020 con il quale sono state disposte ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Vista l'Ordinanza Commissariale contingibile ed urgente n. 26 del 23.03.2020;

Visto l'art. 50 c.5 del D.lgs n. 267/2000, come applicabile nella Regione Siciliana;

Visto l'art.35 del D.L. n.9/2020 che vieta l'adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento;

Visto l'art. 3 comma 3 dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n° 6 del 19.03.2020.

Ritenuto che il presente provvedimento non soggiace alle previsioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza contingibile e urgente n° 5 del 13.03.2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana in quanto non modifica le disposizioni dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 6 del 19.03.2020 tranne che per la riduzione dell'orario di lavoro per attività diverse dalla vendita di generi alimentari e farmacie, giusta deroga di cui al citato art. 3 comma 3 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 6 del 19.03.2020.

Sentito il Segretario Generale;

PROPONE DI ORDINARE CHE

1. Non si applicano per le Farmacie le disposizioni inerenti l'orario di apertura di cui alle Ordinanze Commissariali n. 24 del 20.03.2020 e n. 26 del 23.03.2020 e che pertanto sono tenute a rispettare l'orario precedentemente vigente;
2. Le Farmacie, devono attenersi, per le operazioni di pulizia, disinfezione, sanificazione, ai protocolli forniti dall'Ordine dei Farmacisti e dalla Federazione degli Ordini intendendo per sanificazione quanto meno il trattamento di pulizia profonda con applicazione di prodotti specifici (soluzioni a base di cloro o alcol etilico) sulle superfici piane e di possibile contatto;
3. Gli esercizi commerciali, diversi da quelli autorizzati alla vendita di alimentari, tabacchi e farmacie di turno, osserveranno la chiusura il sabato pomeriggio. Resta in vigore la chiusura domenicale per tutte le attività commerciali tranne farmacie di turno ed edicole;
4. Il punto 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 26 del 23.03.2020 viene così modificato:

Le attività commerciali devono:

- delimitare gli spazi interni nelle vicinanze delle casse e nei luoghi ove possono crearsi assembramenti con strisce poste a distanza tale da garantire il rispetto della distanza minima di almeno 1 metro tra ogni persona;
- mettere all'ingresso una postazione per disinfettare le mani;
- giornalmente devono più volte procedere alla sanificazione (intendendo per sanificazione quanto meno il trattamento di pulizia profonda con applicazione di prodotti specifici - soluzioni a base di cloro o alcol etilico) delle superfici piane e di possibile contatto e dei carrelli destinati ad accogliere le merci;
- provvedere con personale o strumenti propri (es. distributori numeri per gestione code) a gestire le file all'esterno delle attività garantendo il distanziamento sociale previsto dalle norme.

Restano vigenti tutte le prescrizioni delle Ordinanze Commissariali contingibili ed urgenti n. 24 del 20.03.2020 e n. 26 del 23.03.2020 non espressamente modificate dalla presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Partinico e all'Albo Pretorio.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa, anche a mezzo pec:

- a) Alla Prefettura di Palermo;
- b) All'Ufficio di Presidenza della Regione Siciliana;
- c) Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana;
- d) Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di Palermo;
- e) All'ASP di Palermo;
- f) Alle Forze dell'Ordine presenti nel territorio di Partinico;
- g) Ai Responsabili dei Settori di questo Ente Locale;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi.

Partinico lì 26/03/2020

Il proponente
Il Responsabile Servizio Protezione Civile
Isp.re C. Ing. Rosario Gianluca D'Asaro
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

Oggetto: Integrazione e parziale modifica orario Farmacie e ulteriori precisazioni circa gli orari delle attività commerciali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

➤ parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Partinico, li 26/03/2020

Il Responsabile del Settore

Isp. C. Dott. Giuseppe Russo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ordinanza è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____ Il Responsabile della pubblicazione on line _____

=====

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Partinico , li _____

Il Segretario Generale

GUARINO

=====